

COMUNE DI RONCARO

Prov. di Pavia

27010



Ordinanza N. 5/2005

Il Sindaco

Ritenuto di tutelare la salute pubblica nel territorio comunale nonché l'igiene ed il decoro delle vie delle strade pubbliche;

Visto l'art. 15 dello Statuto comunale;

Visto l'art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di polizia urbana;

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.M. n. 471/1999 in applicazione dell'art. 17 del Dlgs 22/1997;

Visto l'art. 13 della legge 23.7.1978, n. 833;

ordina

il divieto di transito, sosta e pascolo di greggi su strade, aree verdi, piste ciclabili e pedonali.

avverte

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7.8.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. di Milano, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Gli agenti di Polizia Locale e gli Agenti zoofili ed ecologici del P.I.P. sono incaricati della vigilanza, del controllo ed esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle infrazioni sia amministrative che penali.

Roncaro, li 3.11.2005



Il Sindaco
(Gianmarco Sordi)